



COMUNE DI CASTELTERMINI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 del Registro Data 15.02.2018	OGGETTO: Mozione Consiliare avente per oggetto "registro comunale della bigenitorialità"
--	--

L'anno duemiladiciotto addì **quindici** del mese di **febbraio** alle ore **16,00** e seguenti, in seduta pubblica di prima convocazione, nel Comune di Casteltermini, nella Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale. I Signori Consiglieri risultano assenti/presenti, alla trattazione del punto in oggetto, per come segue:

CONSIGLIERI		PRESENTI	ASSENTI
Palmeri	Alessandra	P	
Cannella	Gerlando Calogero	P	
Greco	Maria Pia	P	
Giuliano	Giuseppe Gaetano		A
Mingoia	Alessandra Rita	P	
Capozza	Francesco		A
D'Urso	Vincenzo		A
Mallia	Francesco	P	
Pellitteri	Filippo	P	
Nobile	Luca	P	
Mondello	Rosita	P	
Antinoro	Giovanni Giuseppe		A

Presenti : 8

Assenti: 4

Sono presenti il Sindaco, **Dott. Gioacchino Nicastro** e gli Assessori **Dott. Massimo Scozzari**, **Dott.ssa Maria Pia Greco** e **Sig. Francesco Capozza**, che rivestono contestualmente la carica di consiglieri.

Sono altresì, presenti il Responsabile di P.O. 1, **Dott. Calogero Sardo** e il Responsabile di P.O. n. 3 **Geom. Giuseppe Ballone**.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale **Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro**.

VERBALE DI ADUNANZA

Il Presidente introduce la trattazione del sesto punto all'o.d.g. prot. n.3308 del 9/2/2018 avente ad oggetto "Mozione Consiliare Registro comunale della bigenitorialità" che si allega al presente verbale e cede la parola alla Consigliera Mondello che illustra il punto.

La Consigliera Mondello illustra la mozione sottolineandone il valore sociale. Richiama la legge 54/2006 che introduce oltre all'affido condiviso, il concetto di bigenitorialità quale diritto soggettivo del minore di vedere ugualmente coinvolti i genitori, anche se separati, in tutti i più significativi momenti della sua crescita. Continua dicendo che il Registro ha come scopo principale la tutela del minore anche dal punto di vista amministrativo.

Il Responsabile di P.O.n.1 dichiara che si sta attivando per la predisposizione degli atti quali il regolamento da sottoporre al Consiglio Comunale e l'istituzione del registro.

Il Capogruppo della maggioranza Mallia rileva che l'istituzione del registro è prevista dalla legge e dice che forse sarà sfuggito alla Collega che non tutte le informazioni vengono veicolate tramite il registro ma solo quelle che riguardano il Comune. Aggiunge, inoltre, che a suo parere si rischia di stigmatizzare la situazione del minore, come evidenziato anche da associazioni di genitori separati. Pertanto annuncia che si asterrà dal votare la mozione.

Il Presidente mette ai voti il sesto punto all'o.d.g. prot. n.3308 del 9/2/2018 avente ad oggetto "Mozione Consiliare Registro comunale della bigenitorialità"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa in forma palese per alzata e seduta che ha dato il seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori:

Consiglieri in carica n. 12:

Presenti: 8

Assenti: 4 (Giuliano, Antinoro, Capozza e D'Urso)

Astenuti: 1 (Mallia)


Voti Favorevoli: 7

Voti Contrari: 0

DELIBERA

Di approvare la mozione consiliare prot. n. 2355 del 31/1/2018 avente ad oggetto "Registro comunale della bigenitorialità.

COMUNE DI CASTELTERMINI



Al Dott. Gioacchino Nicastro n.q.

Al Presidente del Consiglio Comunale Sig. Gerlando Calogero Cannella

e p.c.

→ Ai Sigg. Consiglieri comunali

OGGETTO: Mozione Consiliare avente per oggetto: "Registro comunale della bigenitorialità".

I sottoscritti consiglieri comunali del Gruppo Movimento 5 Stelle: Rosita Mondello, Filippo Pellitteri, Giovanni Giuseppe Antinoro e Luca Nobile

PREMESSO CHE

1. La "bigenitorialità" è un principio consolidato da tempo in altri ordinamenti europei ed è presente anche nella "Convenzione sui diritti dei fanciulli" sottoscritta a New York il 20.11.1989 e resa esecutiva in Italia con L. 176 del 1991.

2. fino al 2006 il Codice Civile, in caso di divorzio o separazione dei coniugi, prevedeva per i figli minori l'affidamento in modo esclusivo ad uno dei genitori, in modo alternato o congiunto;

3. con la legge 54/2006 viene sancito il pieno diritto dei figli ad una centralità nell'ambito della definizione della separazione e/o del divorzio, e vengono formalmente affermati gli interessi dei minori con entrambe le figure genitoriali in uno spazio affettivo condiviso, introducendo il concetto di bigenitorialità, quale diritto soggettivo del minore di veder ugualmente coinvolti i genitori, anche se separati, in tutti i più significativi momenti della crescita.

CONSIDERATO CHE

1. con la stessa norma viene introdotto l'affido condiviso, e stabilito che tutte le decisioni di maggiore interesse inerenti la vita dei figli quali la salute, l'educazione, l'istruzione, siano assunte di comune accordo, tenendo conto dei bisogni, delle capacità e delle inclinazioni dei figli, per tutelare il

diritto del minore alla bigenitorialità sia in pendenza di giudizio, di separazione o di divorzio, che successivamente alla conclusione dello stesso.

2. l'art. 337 ter del Codice Civile sancisce che *"Il figlio minore ha il diritto di mantenere il rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare i rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale"*, ovviamente ogni qual volta non vi siano impedimenti (ad esempio di natura giudiziaria) che sanciscano l'allontanamento di un genitore dal proprio figlio.

3. altri Comuni in tutto il territorio nazionale hanno già provveduto ad istituire questo registro (fra cui città come Verona, Siracusa, Parma e Savona) che ha, come scopo principale, la tutela del minore, anche dal punto di vista amministrativo, nell'ottica proprio di garantirgli un rapporto, il più possibile stabile, con entrambi i genitori;

4. anche solo uno dei genitori potrà iscrivere il proprio figlio, anche se l'altro coniuge vive in una casa diversa, facendo apposita richiesta presso l'Ufficio Anagrafe del Comune;

5. le comunicazioni che riguardano il bambino dovranno fare riferimento a due indirizzi invece di uno solamente, fermo restando la residenza che rimarrà univoca ed i limiti alla potestà genitoriale eventualmente imposti dalle autorità preposte.

VALUTATO CHE

1. l'istituzione del Registro della bigenitorialità è un modo per aiutare, con un piccolo gesto di civiltà, persone e famiglie che si trovano in condizioni disagiate ma, soprattutto, i minori che troppo spesso subiscono, in silenzio, traumi e situazioni familiari pesanti;

2. il diritto dei figli a fruire dell'apporto educativo ed affettivo di entrambi i genitori si configura come diritto soggettivo, permanente e indisponibile, legato alla sua persona a prescindere dai rapporti tra i genitori;

TENUTO CONTO

1. che con l'istituzione di un Registro comunale sulla bigenitorialità si intende dare applicazione ai principi contenuti nella normativa internazionale e nazionale, mettendo i figli al centro della storia familiare, nonostante nella stessa siano intervenute distanze o conflittualità insanabili;

2. che l'istituzione del Registro, pur senza alcuna rilevanza ai fini anagrafici, consente ad entrambi i genitori di legare la propria domiciliazione a quella del proprio figlio residente nel Comune di Casteltermini.

3. In questo modo, le istituzioni che si occupano del minore possono conoscere i riferimenti di entrambi i genitori, rendendoli partecipi delle comunicazioni che riguardano i propri figli.

4. Visti l'art. 30 della Costituzione e l'art 24 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (Diritti del Minore);

SI IMPEGNA

IL SINDACO E LA GIUNTA

1. ad istituire ed approvare il Regolamento per l'istituzione e la tenuta del Registro di bigenitorialità (vd. **Allegato**-Regolamento adottato a livello nazionale per tutti i comuni), adottando, altresì, entro 60 giorni dalla sua approvazione, deliberazione con cui si provveda all'organizzazione del registro ed alla predisposizione della relativa modulistica;

2. alla definizione degli uffici competenti alla sua gestione, informando le altre istituzioni pubbliche dell'esistenza del Registro e dell'opportunità di effettuare le proprie comunicazioni ad entrambi i domicili del minore, in parallelo e senza distinzioni, con la possibilità da parte dei genitori, o di uno di essi, di poter iscrivere il proprio figlio al Registro, presentando domanda agli sportelli previsti, così da favorire il diritto dei figli dei residenti nel Comune di Casteltermini, ad una centralità nell'ambito della definizione della separazione o del divorzio dei genitori;


3. ad intraprendere un percorso di conoscenza e sensibilizzazione per l'utilizzo del Registro.

Casteltermini, lì


I Consiglieri Comunali

Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle

Rosita Mondello




Filippo Pellitteri



Giovanni Giuseppe Antinoro



Luca Nobile



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLA BIGENITORIALITA'

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del con delibera n

SOMMARIO

Art. 1 - Istituzione del Registro per il diritto del minore alla Bigenitorialità Art. 2 - Criteri per l'iscrizione al Registro Art. 3 - Attestazione di iscrizione al Registro Art. 4 - Cancellazione dal Registro

Art. 5 - Azioni di promozione del Comune Art. 6 - Istituzione Osservatorio Art. 7 - Presentazione di ricorso o documentazione integrativa Art. 8 - Trattamento dei dati personali Art. 9 - Entrata in vigore

TESTO

Articolo 1 - Istituzione del Registro per il diritto del minore alla Bigenitorialità.

1. E' istituito presso il Comune di il Registro amministrativo per il diritto del/la minore alla Bigenitorialità.
2. La disciplina comunale del diritto al minore della Bigenitorialità ha rilevanza esclusivamente amministrativa.
3. L'istituzione del Registro segue la vigente normativa in materia di anagrafe e di stato civile, con il diritto di famiglia o con altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.

Articolo 2 - Criteri per l'iscrizione al Registro

1. Un/una minore può essere iscritto al registro a condizione che ne faccia richiesta almeno uno dei suoi genitori, che questi sia titolare della responsabilità genitoriale e che il/la minore sia residente sul territorio italiano. Per esercizio della responsabilità genitoriale s'intende che il genitore non sia stato raggiunto da provvedimenti giudiziari che ne comportino la sospensione o la decadenza. Con l'iscrizione del/della minore nel registro, questi, per tutti i fini amministrativi e l'interazione con i soggetti che orbitano attorno a lui, acquisirà il recapito presso le residenze di entrambi i genitori che vengono riportate nel registro
2. La domanda di iscrizione al registro può essere presentata agli sportelli preposti, dai genitori anche disgiuntamente. Qualora la domanda sia inoltrata da uno solo dei due genitori, l'ufficio anagrafe invierà apposita informativa all'altro genitore, mettendolo a conoscenza dell'avvenuta iscrizione.
3. Nel caso in cui uno dei genitori trasferisca la residenza nel Comune di da altro Comune, unitamente al/alla figlio/a minore, l'ufficiale d'anagrafe sottoporrà, unitamente alla comunicazione prevista ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990, apposito modello con il quale sia possibile richiedere l'iscrizione al registro.
4. Contestualmente all'iscrizione al registro, il genitore acconsente alla comunicazione dei dati del registro ad altri Enti/Istituzioni/Ordini Professionali che interagiscano con la vita del/della minore.

Articolo 3 - Attestazione di iscrizione al registro

1. Su richiesta di uno dei genitori, è possibile ottenere dal Comune di residenza apposita attestazione nella quale verrà dato atto delle dichiarazioni rese dal o dai genitori al fine dell'iscrizione al registro del/della figlio/a minore.
2. L'attestato potrà essere consegnato solamente ai soggetti direttamente interessati.
3. L'attestazione rilasciata su richiesta degli interessati potrà essere utilizzata per i fini del presente regolamento o in ogni caso in cui si renda opportuno rendere nota la domiciliazione dei genitori rispetto al/alla minore.

Articolo 4 - Cancellazione dal Registro

1. Nel caso in cui il Comune verifichi la perdita dei requisiti indispensabili per l'iscrizione al registro, si provvederà d'ufficio alla cancellazione dallo stesso.
2. E' compito di ciascuno dei due titolari della responsabilità genitoriale portare tempestivamente a conoscenza dell'Amministrazione Comunale e delle Istituzioni che orbitano attorno al/alla minore, i provvedimenti giudiziari che comportino la restrizione e/o la perdita della responsabilità.
3. La cancellazione può avvenire anche su richiesta diretta del genitore che ne ha richiesto l'iscrizione. In sub ordine da entrambi i genitori congiuntamente

Articolo 5 - Azioni di promozione

Il Comune si impegna a promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione delle altre Istituzioni sulla natura del Registro comunale, rendendo disponibili i dati in esso contenuti al fine di agevolare i contatti con la famiglia del/della minore relativamente ai doveri da assolvere o alla comunicazione dei servizi di cui usufruire o relativamente alle azioni da comunicare.

- Residenza del/la minore;
- spostamenti all'estero del/la minore (previo rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio);
- deposito di pubbliche informazioni di tipo medico e scolastico;
- deposito della lista di eventuali sostegni economici o voucher o dote o buoni o agevolazioni o inserimento in graduatorie per assegnazione di case popolari o altri provvedimenti di cui uno o entrambi i genitori siano beneficiari;

Articolo 6 - Istituzione Osservatorio

Il Comune monitora attraverso un "Osservatorio della Bigenitorialità" la corretta applicazione delle norme da parte dei soggetti coinvolti. Per quanto di competenza è possibile avvalersi per questo scopo, dell'ausilio di organizzazioni facenti parte del Terzo Settore.

Articolo 7 - Presentazione di ricorso o documentazione integrativa

L'iscrizione al Registro avviene dopo 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione della procedura all'altro genitore in modo da consentire la presentazione di eventuali documenti attestanti l'impedimento alla registrazione.

Articolo 8 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel registro amministrativo per

il diritto dei minori alla Bigenitorialità, viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 196 del 30 giugno 20- 03 e successive modifiche ed integrazioni. La comunicazione dei dati contenuti nel registro è consentita esclusivamente agli interessati ed agli organi della P.A. o incaricati di pubblico servizio ai fini della tutela dei diritti del/della minore nello svolgimento dei procedimenti di propria competenza.

Articolo 9 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della relativa deliberazione di approvazione.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Avv. Alessandra Palmeri

IL PRESIDENTE

Sig. Gerlando C. Cannella

IL SEGRETARIO GENERALE

Dot.ssa Maria Cristina Pecoraro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 32, comma 5° della L. 18 giugno 2009 n. 69 e s.m.i. si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo On - Line del sito ufficiale del Comune dal _____ al _____ per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.11 comma 1 L.R. 44/91 , oggi art. 711 comma 1 testo coord. leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali (GURS 09/05/2008)

Casteltermini, li _____

Il Responsabile della Pubblicazione all'albo on -line

IL SEGRETARIO COMUNALE

Su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione all'albo on - line del Comune .

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo on - line del Comune dal _____ al _____ per quindici giorni consecutivi.

Casteltermini, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è:

- è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 12 L.R. 44/91, oggi art. 712 testo coordinato delle leggi regionali, giorno _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva

Casteltermini, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Casteltermini, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE